

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

PREMESSA

Il nuovo Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in vigore dal 1° marzo 2016, recependo ed ampliando la previsione contenuta nell'art. 9, comma 4, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, dopo aver confermato la natura essenzialmente gratuita del tirocinio professionale, sancisce l'obbligo per il Professionista di concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario sin dall'inizio del periodo di tirocinio.

Continua poi a prevedere la possibilità, già contemplata in passato, di riconoscere al tirocinante ulteriori somme a titolo di borsa di studio.

In questa sede ci si occupa di definire tutti gli adempimenti che il Professionista deve porre in essere in relazione sia al rimborso spese che all'eventuale concessione di una borsa di studio.

NATURA FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE AI PRATICANTI

Attestato che le somme erogate ai praticanti si debbono considerare corrisposte a titolo di borsa di studio e rimborsi spese, diventa utile comprendere a quale tipologia di reddito ai fini fiscali ricomprenderle.

In base all'art. 50, comma 1, lettera c), DPR 917/1986 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente *“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”*.

Da ciò discende l'obbligo per il Professionista di assoggettare le somme corrisposte al tirocinante a titolo di borsa di studio allo stesso trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente. In particolare egli dovrà assoggettare le somme a trattenuta Irpef, applicando le aliquote per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 DPR 917/1986, e a trattenute per addizionale comunale e regionale all'Irpef.

Anche le somme erogate a titolo di rimborso spese forfettario seguiranno le regole sopra illustrate. Data l'assimilazione dei compensi erogati al tirocinante ai redditi da lavoro dipendente, si applica quanto disposto dall'art. 51 del TUIR in merito al trattamento fiscale di particolari somme e valori erogati (ad esempio buoni pasto, indennità per trasferte al di fuori dal territorio comunale, ecc.).

Pertanto, il praticante è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Unico PF.

ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Il tirocinio professionale è escluso da prelievo contributivo, quindi nessun adempimento Inps dovrà essere posto in essere.

Il tirocinio professionale è altresì escluso dall'obbligo assicurativo Inail (si veda, da ultimo, la Circolare Inail n. 16 del 4 marzo 2014).

Il praticante ha comunque la possibilità di avviare un proprio inquadramento previdenziale. Il regolamento di disciplina del regime previdenziale del CNPADC ha introdotto sin dal 2007, l'istituto della pre-iscrizione facoltativa alla cassa riservata a coloro che dal 1 gennaio 2004 svolgono o abbiano svolto la pratica professionale, nonché il riscatto del periodo di tirocinio per i non pre-iscritti una volta avvenuta l'iscrizione ordinaria alla medesima.

Per quanto attiene la pre-iscrizione alla CNPADC si ribadisce la sua natura facoltativa; l'onere contributivo diviene obbligatorio una volta convalidata dalla Cassa la relativa domanda di pre-iscrizione. Tale contribuzione fa decorrere l'annualità di iscrizione ai fini previdenziali (non assistenziali), concorrendo alla formazione del montante contributivo.

Per altro verso bisogna ricordare che il praticante, non essendo obbligato a versare contributi verso altro istituto previdenziale, così come previsto dal Regolamento della CNPADC che disciplina il regime previdenziale, può riscattare, a seguito dell'iscrizione ordinaria alla Cassa, il periodo di tirocinio.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

In occasione dell'attivazione del tirocinio professionale, il Professionista provvederà a formalizzare per iscritto l'assegnazione del rimborso spese forfettario.

L'invio della comunicazione obbligatoria Unilav non è previsto in relazione ai tirocini professionali (*Linee guida in materia di tirocini - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013, Min. Lav. Vademecum "Modelli e regole" per le comunicazioni obbligatorie*). I tirocinanti non devono essere iscritti sul Libro Unico del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008).

In considerazione degli obblighi, anche di tipo contabile, relativi agli adempimenti fiscali, il Professionista dovrà tuttavia predisporre mensilmente un prospetto dal quale risultino le somme erogate e le trattenute operate ed effettuare i relativi versamenti con modello F24.

A fine anno o in caso di cessazione del tirocinio professionale, il medesimo Professionista dovrà provvedere a effettuare il conguaglio fiscale, nonché certificare le somme erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.

TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI

FORMA SCRITTA ASSEGNAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO/BORSA DI STUDIO	SI
ISCRIZIONE INPS	NO facoltativa pre-iscrizione Cassa
ISCRIZIONE INAIL	NO
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNILAV	NO
ISCRIZIONE SU LIBRO UNICO DEL LAVORO	NO
ELABORAZIONE PROSPETTO MENSILE SOMME EROGATE E VERSAMENTO TRATTENUTE OPERATE	SI
CERTIFICAZIONE UNICA	SI
MODELLO 770	SI

a cura della Commissione Tirocinio ODCEC di Ancona

Ancona, 16 maggio 2022